



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 22 dicembre 2016 n.146

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visto l'articolo 64, comma 1, della Legge 22 dicembre 2015 n.189 così come modificato dall'articolo 15 della Legge 21 settembre 2016 n.129;

Visto l'articolo 22 della Legge Qualificata 15 dicembre 2005 n.184 che consente la deroga alle norme sull'adozione di atti in regime di ordinaria amministrazione nel caso in cui l'atto si renda necessario e urgente nell'interesse della Repubblica o sia obbligatorio e vincolato nei tempi dalla legge;

Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.16 adottata nella seduta del 19 dicembre 2016 e considerato che si rende necessario procedere all'adozione del decreto delegato in oggetto in quanto vincolato nei tempi dalla legge;

Visti l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n. 185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:

**MODALITÀ DI IMPIEGO DELLE RISORSE DI CUI ALL'ARTICOLO 64,
COMMA 1, DELLA LEGGE 22 DICEMBRE 2015 N. 189 E ALL'ARTICOLO 15
DELLA LEGGE 21 SETTEMBRE 2016 N.129 –
CERTIFICATO DI CREDITO SOCIALE”**

Art. 1

(Ambito di applicazione)

1. Il presente decreto delegato disciplina, ai sensi dell'articolo 64, comma 1, della Legge 22 dicembre 2015 n. 189 e all'articolo 15 della Legge 21 settembre 2016 n. 129, le modalità di impiego delle risorse stanziare sul cap. 1 – 3 – 2409 “Fondo per interventi connessi alla politica dei redditi” dell'esercizio finanziario 2016.

2. Le disposizioni del Decreto Delegato 20 dicembre 2007 n. 125, ad eccezione dell'articolo 3, sono applicate anche in relazione all'impiego delle risorse disciplinato dal presente decreto delegato.

Art. 2

(Determinazione del valore del Certificato di Credito Sociale)

1. Il Comitato di Gestione e di Valutazione di cui al Decreto Delegato 20 dicembre 2007 n. 125, nel determinare il valore di ogni Certificato di Credito Sociale, dovrà stilare una graduatoria dei richiedenti che possono beneficiare di tale strumento di protezione sociale formulata in base:

- ai criteri di cui all'articolo 8 del Decreto Delegato 20 dicembre 2007 n. 125;
- ai punteggi di seguito elencati, che sostituiscono integralmente quelli dell'articolo 8, comma 5), del Decreto Delegato 20 dicembre 2007 n. 125:

A	Prima persona a carico	Punti	1
B	Seconda persona a carico	Punti	2
C	Terza persona a carico e successive	Punti	2,5
D	Qualora le persone a carico facciano parte di una famiglia monoreddito, i valori di cui ai punti a,b,c, sono maggiorate di	Punti	1
E	Disabili assistiti in famiglia, previa certificazione dei servizi dell'ISS	Punti	5
F	Condizioni di disagio socio-sanitario diverse da quelle previste ad punto e), certificate dal Comitato di Valutazione previo parere dei servizi dell'ISS	Punti	5
G	Nuclei familiari in cui sono presenti condizioni di disagio sociale, certificato dal Comitato di Valutazione	Punti	5
H	Nuclei familiari che debbono ricorrere stabilmente e per l'intera giornata all'opera di terzi per l'assistenza a disabili o persone anziane non autosufficienti	Punti	1
I	Nuclei familiari composti di soli pensionati con pensioni al minimo o integrate al minimo	Punti	4
L	Nuclei familiari con contratto d'affitto edilizia sociale	Punti	1
M	Nuclei familiari con contratto d'affitto privato	Punti	4

- al reddito netto familiare pro-capite del soggetto richiedente determinato secondo i criteri di cui al successivo articolo 3.
2. Il valore di ogni certificato di credito sociale sarà commisurato in funzione alla posizione del richiedente nella graduatoria di cui al comma precedente.
 3. Il Comitato di Gestione e di Valutazione, qualora riscontri situazioni oggettive di criticità economica del richiedente, non riscontrabili nell'ambito delle risultanze di cui alle valutazioni eseguite a norma del precedente comma 1, potrà comunque proporre al Congresso di Stato l'ammissione ai benefici del presente decreto delegato, nonché proporre l'assegnazione del contributo in misure diverse da quelle risultanti dall'applicazione dei criteri di formazione dello stesso previsti dal presente decreto delegato.
 4. Il Comitato di Gestione e di Valutazione nei casi in cui si presentassero condizioni particolarmente complesse e urgenti, ha facoltà di segnalare agli Uffici competenti la situazione, per avviare in tempi celeri quelle risorse possibili alla opportunità lavorativa e abitativa.
 5. Qualora le risorse di cui al presente decreto delegato non siano sufficienti a soddisfare tutte le domande ammissibili, le stesse dovranno essere impiegate, per l'assegnazione in via prioritaria, di Certificati di Credito Sociale ai casi con posizione più elevata in graduatoria, ovvero con maggiore punteggio e minor reddito familiare, al netto delle detrazioni.

Art. 3

(Determinazione del reddito netto familiare pro-capite)

1. Il reddito netto familiare pro-capite è determinato dividendo il reddito lordo del nucleo familiare del richiedente, così come definito al comma 1, lettera b) dell'articolo 7 del Decreto

Delegato 20 dicembre 2007 n. 125, per il numero dei componenti dello stesso dopo avere detratto l'imposta effettivamente pagata e aver apportato le seguenti detrazioni forfetarie:

- a) euro 6.000,00 per il sostenimento di oneri relativi al pagamento delle rate del mutuo per l'abitazione di residenza o altra esposizione finanziaria relativa a problematiche sociali;
- b) euro 4.000,00 per il sostenimento di oneri relativi al pagamento delle rate del mutuo, assistito dal contributo dello Stato (Edilizia Sovvenzionata), per l'abitazione di residenza;
- c) euro 6.000,00 per il pagamento del canone di locazione sostenuto per l'affitto dell'abitazione di residenza;
- d) euro 10.000,00 per il sostenimento di oneri per l'assistenza continuativa domiciliare di componenti del nucleo familiare per i quali siano attestate condizioni di non autosufficienza o invalidità fisica o psichica per i quali sia necessaria un'assistenza e vigilanza continua;
- e) euro 6.000,00 per il pagamento di rette per la frequenza di asili nido pubblici e privati accreditati.

2. Ai fini del calcolo del reddito netto familiare pro-capite gli oneri di cui al comma precedente sono fra loro cumulabili e potranno essere portati in detrazione dal reddito del nucleo familiare solamente fatta salva la comprovazione del loro effettivo sostenimento. In ogni caso l'ammontare di ogni singola detrazione forfetaria non potrà superare l'ammontare dell'onere effettivamente sostenuto.

Art. 4

(Requisiti per l'assegnazione del Certificato di Credito Sociale)

1. Possono accedere ai benefici del presente decreto i nuclei familiari che non siano titolari essi stessi o membri del loro nucleo familiare del diritto di proprietà, nuda proprietà, di usufrutto o siano conduttori di contratto di leasing su immobili o su terreno agricolo superiore a 1000 mq. ad eccezione della casa di residenza, i cui componenti risiedano anagraficamente ed effettivamente in Repubblica ed abbiano un reddito netto familiare pro-capite pari o inferiore ad euro 7.000,00.
2. Possono accedere ai benefici del presente decreto altresì, i nuclei familiari che non siano proprietari della casa di residenza, ma siano titolari essi stessi o membri del loro nucleo familiare del diritto di proprietà, nuda proprietà, di usufrutto o essere conduttori di contratto di leasing su terreno edificabile pari o inferiore a 500 mq. o su terreno agricolo pari o inferiore a 2.000 mq.
3. Ai fini della definizione di nucleo familiare e di residenza anagrafica effettiva si fa riferimento alle definizioni di cui al comma 1, lettere a), d) ed e) dell'articolo 7 del Decreto Delegato 20 dicembre 2007 n. 125.

Art. 5

(Utilizzo del Certificato di Credito Sociale)

1. Il Certificato di Credito Sociale assegnato al richiedente può essere utilizzato dallo stesso nei modi previsti dall'articolo 9 del Decreto Delegato 20 dicembre 2007 n. 125.
2. Il Congresso di Stato, in deroga al comma precedente, può autorizzare, in alternativa al rilascio del Certificato di Credito Sociale, il pagamento di una somma in denaro al beneficiario pari al valore dello stesso.
3. In entrambi i casi previsti ai commi precedenti la spesa troverà imputazione sul capitolo di bilancio di cui all'articolo 1 del presente decreto delegato nei limiti dello stanziamento dello stesso.

Art. 6

(Presentazione delle domande e documentazione)

1. Le domande volte all'ottenimento dei benefici di cui al presente decreto delegato possono essere presentate da:
 - a) un componente maggiorenni del nucleo familiare;
 - b) altro familiare non facente parte del nucleo familiare in relazione al quale si richiedono i benefici;
 - c) tutore del soggetto in relazione al quale si richiedono i benefici;
 - d) dirigente del Servizio Sanitario, Socio Sanitario, Socio Assistenziale che segue il nucleo familiare.
2. Il Comitato di Gestione e di Valutazione, di cui all'articolo 4 del Decreto Delegato 20 dicembre 2007 n. 125, provvede a fornire le indicazioni inerenti alle modalità di presentazione delle domande, con particolare riguardo all'autocertificazione ed alla documentazione da allegare alla istanza.

Alla domanda, a pena di irricevibilità, deve essere allegata la dichiarazione e documentazione comprovante i redditi da capitale e le somme di denaro e strumenti finanziari detenuti presso Istituti Bancari e Finanziari a San Marino e all'estero, (fotocopia degli estratti conto di tutti i componenti maggiorenni del nucleo familiare con riferimento all'anno 2016).
3. Le modalità ed i termini entro i quali dovranno essere presentate le domande saranno stabiliti con circolare della Segreteria di Stato per le Finanze e Bilancio da emanarsi entro il 28 aprile 2017. E' facoltà del Comitato di Gestione e di Valutazione richiedere all'interessato ogni documento utile alla valutazione della domanda.
4. Tutti i documenti a corredo della domanda sono esenti da bollo.

Art. 7

(Modifiche)

1. L'articolo 9 del Decreto Delegato 20 dicembre 2007 n. 125 e successive modifiche è così modificato:

“Art.9

(Prestazioni e servizi acquistabili)

1. Il Certificato di Credito Sociale è spendibile:
 - a) per l'acquisto di prodotti, presidi e servizi non gratuiti, distribuiti dal Servizio Farmaceutico dell'Istituto per la Sicurezza Sociale;
 - b) per il pagamento di imposte e tasse di ogni tipo e natura;
 - c) per il pagamento delle utenze di energia elettrica, gas, acqua e raccolta rifiuti;
 - d) per il pagamento di contributi ed oneri sociali all'Istituto per la Sicurezza Sociale;
 - e) per il pagamento delle rette scolastiche, degli asili nido, e di ogni documentato onere educativo ed assistenziale sostenuto nel territorio;
 - f) per il pagamento del servizio mense;
 - g) per il pagamento delle tariffe e corrispettivi per servizi erogati dall'Istituto per la Sicurezza Sociale;
 - h) per il pagamento di protesi non gratuite;
 - i) per il pagamento dell'affitto e/o mutuo prima casa;
 - l) per il pagamento del servizio trasporto pubblico.
2. Per tutte le lettere di cui sopra che trattino di prodotti, presidi e servizi non gratuiti, occorre presentare documento certificante la comprovata necessità ed appropriatezza degli stessi.”.

Art. 8
(Norma Finale)

1. Il Certificato di Credito Sociale non è assoggettato ad alcuna imposta o ritenuta e pertanto non concorre a formare il reddito imponibile del richiedente o degli altri appartenenti al nucleo familiare ai fini dell'applicazione dell'Imposta Generale sui Redditi. Non può essere pignorabile né tassabile.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 22 dicembre 2016/1716 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Marino Riccardi – Fabio Berardi

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Gian Carlo Venturini